

La responsabilità del dirigente di struttura sanitaria

*The responsibility of the
health authority manager*

II Parte - Part II



V. BLANDA

The service of prevention and protection.

It constitutes an innovative figure of the procedure of protection of the health on the job places, it is definitive from D. lgs 626/1994 to the lett. c) of art. 2, as the organization of persons - external or inner all' company - that have the task of prevention and protection from the professional risks inside the company.

The decree obligates the employer to organize inside the company or in the productive unit a service of prevention and protection.

The employer, consulting the representative of the emergency, supplies to designate between its employee in charge of the service of protection and a prevention, than or in possession of attitudes and adapted abilities, let alone other deputy who have the necessary abilities and arrange of adequate means and time for the development of the tasks assigned they.

Il servizio di prevenzione e protezione.

Costituisce una figura innovativa del procedimento di tutela della salute sui luoghi di lavoro, esso è definitivo dal D. lgs 626/1994 alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2, come quell'insieme di persone, sistemi e mezzi - esterni o interni all'azienda - finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda.

Il decreto in esame obbliga il datore di lavoro a organizzare all'interno dell'azienda o della unità produttiva un servizio di prevenzione e protezione, oppure a incaricare allo stesso fine persone o servizi esterni all'azienda (art. 8).

Il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante della sicurezza, provvede a designare tra i suoi dipendenti un responsabile del servizio di protezione e prevenzione, che sia in possesso di attitudini e ca-

pacità adeguate, nonché altri addetti che abbiano le capacità necessarie e dispongano di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. A garanzia della loro indipendenza, questi dipendenti non possono subire alcun pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico (per esempio trasferimenti punitivi, sanzioni disciplinari, ecc.). Il datore di lavoro può avvalersi anche di persone esterne all'azienda professionalmente qualificate al fine di integrare il servizio interno. Qualora all'interno della struttura non vi siano idonee figure professionali, il datore di lavoro (tranne che per alcuni tipi di azienda con lavorazioni particolarmente pericolose) può ricorrere a servizi esterni, previa consultazione del rappresentante della sicurezza: in questo caso, quindi, non per integrare, ma per sostituire il servizio interno. Ad ogni modo, deve essere sempre de-

signato un responsabile, con attitudini e capacità adeguate (art. 8).

I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono elencati nell'art. 9 e possono essere raggruppati in tre tipi: 1) valutazione dei rischi, 2) compiti di individuazione delle misure di sicurezza, 3) compiti di informazione e formazione in materia di sicurezza dei lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori.

È un'altra figura nuova introdotta dal D. lgs. 626/1994, sebbene già l'art. 9 dello statuto dei lavoratori attribuisce ai dipendenti il diritto di controllare e promuovere, mediante loro rappresentanze, la tutela della salute e della integrità fisica nei luoghi di lavoro. Il merito del decreto è quello di aver reso obbligatorio un istituto che era soltanto facoltativo, specificando le funzioni del rappresentante per la sicurezza. La lett. f) dell'art. 2 definisce il rappresentante per la sicurezza come la persona (o le persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza e della salute durante il lavoro. Non sono prescritti sistemi formali per la elezione o la designazione; sicché deve ritenersi sufficiente, ma anche necessaria, la garanzia sostanziale di una libera scelta da parte dei lavoratori. Il rappresentante per la sicurezza svolge le funzioni di consulenza e di proposta, individuate nell'art. 19. Anch'egli non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della sua attività e ha la stessa tutela dei rappresentanti sindacali. Nelle aziende o nelle unità produttive che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto tra i lavoratori interni, ma nelle aziende che occupano sino a quindici dipendenti può essere eletto o designato per più aziende

nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano più di quindici dipendenti, il rappresentante è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle r.s.a. esistenti.

Il medico competente.

La figura del medico competente non costituisce una vera innovazione, ma piuttosto l'ampliamento di una figura già esistente nella legislazione precedente. Egli ha il compito di esercitare la sorveglianza sanitaria sui rischi nei luoghi di lavoro nei casi determinati dalla legge, compiendo gli accertamenti preventivi e quelli periodici sulla salute dei lavoratori e sulla loro idoneità a esercitare la specifica mansione cui sono destinati (art. 16). Le sue attribuzioni specifiche sono elencate nell'art. 17 comma 1: di particolare rilievo il compito di collaborare alla predisposizione delle misure di tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; l'obbligo di istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; l'obbligo di effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori quando siano correlate a rischi professionali. Lo stesso art. 17 comma 5, definisce anche i requisiti soggettivi del medico competente: egli può essere un dipendente di una struttura esterna convenzionata, un dipendente dell'azienda, fornito della necessaria professionalità, o infine un libero professionista. È quindi abbandonata la preferenza tendenziale per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale suggerita dal d.lg. 15 agosto 1991, n. 277 [art. 3 comma 1 lett. c)].

Il ruolo del lavoratore nel sistema della prevenzione.

La materia della responsabilità pena-

To guarantee of their independence, these employee cannot endure some prejudgment caused by their activity (as an example punishing transfers, disciplinary endorsements, etc). The employer can be taken advantage also of external persons to the company professionally characterized to the aim to integrate the inner service. If inside of the structure is not suitable professional figures, the employer (unless for some types of company with particularly dangerous workings) it can resort to external services. In this case, therefore, in order not to integrate, but in order to replace the inner service. In any case, it must be always designated a responsible, with adequate attitudes and abilities (art. 8). The tasks of the prevention service and protection are listed in art. 9 and can be grouped in three types: 1) risk assessment, 2) tasks of location of the safeguards measures, 3) tasks of information and formation in matter of emergency of the workers.

The representative of the workers.

It is an other introduced new figure from D. lgs. 626/1994, although already art. 9 of the chart of the workers attributed to the dependent the right to control and to promote, by means of they representations, the protection of the health and physical integrity in the job places.

The merit of the decree is that one to have rendered obligatory an institute that it was only optional, specifying the functions of the representative for the emergency. The lett. f) of art. 2 define the representative for the emergency as the person (or the persons) elect or designated in order to represent the workers for how much it concerns the aspects of the emergency and the health during the job. The representative for the emergency carries

out the proposal and advising functions, characterized in art. 19. In the companies or the productive units that occupy until to fifteen dependent the representative for the emergency is elect between the working insides.

The competent doctor.

The figure of the competent doctor does not constitute a true innovation, but rather the widening than a already existing figure in the legislation precedence. It has the task to exercise the sanitary surveillance on the risks in the places of job in the determined cases from the law, completing the assessments estimates and those periodicals on the health of the workers and their suitability to exercise the specific duty which they are adressed (art. 16). Its specific attributions are listed in art. 17 codicil 1: of detail relief the task to collaborate to the predisposition of the measures of protection of the health and psicofisical integrity of the workers; obligation to institute and to modernize a sanitary folder and of risk for every worker; obligation to carry out the demanded medical visits from the workers when they are correlated to professional risks.

Art. 17 defines also subjective requirement of the competent doctor: it can be a dependent of operating within the national health service an external structure, a dependent of the company, supplied of the necessary professionalism, or at last freelance.

The role of the worker in the system of the prevention.

The matter of the consequent penal responsibility to the emergency in the job places quickly has during the last few years important modifications that some have defined quite like revolutionaries.

le conseguente alla sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito negli ultimi anni modifiche rilevanti che alcuni¹⁹ hanno definito addirittura come rivoluzionarie.

È stato osservato in particolare che il d.lgs. n. 626/1994 ha mutato la posizione giuridica del lavoratore che, da mero creditore di sicurezza, ha assunto un ruolo attivo nel sistema della prevenzione, tanto da divenire il destinatario di precisi obblighi, definiti dall'art. 5 del decreto in oggetto.

Invero, già la normativa degli anni '50 aveva considerato il ruolo attivo che il lavoratore può esercitare nella prevenzione antinfortunistica, individuando precisi "doveri dei lavoratori" il cui rispetto era assicurato dalla previsione, in caso di violazione, di precise sanzioni penali²⁰.

Con le norme entrate in vigore negli anni '90 tale ruolo è stato ancor più esplicitato e rafforzato, tanto che alcuni autori considerano ormai i lavoratori tra i c.d. "debitori di sicurezza"²¹. Il nuovo ruolo del lavoratore è dimostrato da diversi elementi testuali: in primo luogo, l'art. 5 d.lgs. n. 626/1994, dedicato agli "Obblighi dei lavoratori" che al primo comma espressamente dispone che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro" con ciò stabilendo un preciso ruolo di tutela dei lavoratori. Il che ha indotto alcuni studiosi della materia ad affermare l'esistenza in capo al lavoratore di una vera "posizione di garanzia avente ad oggetto la tutela dell'incolumità dei propri colleghi"²², da cui potrebbe

conseguire addirittura la responsabilità del lavoratore per infortuni occorsi a terzi "non solo in caso di fatti commissivi, ma anche per l'ipotesi di fattispecie omissive improprie, ossia per aver cagionato danno a terzi in conseguenza di una mancata azione doverosa" ex art. 40 comma 2 c.p.-L'art. 5 citato, diversamente dalle norme degli anni '50, non si limita ad elencare per le condotte doverose o vietate, ma introduce un principio generale di cui il comma secondo costituisce una mera specificazione (il secondo comma inizia infatti nel affermare "in particolare i lavoratori...".Peraltro, al termine del lungo elenco di obblighi espressamente rivolti ai lavoratori la lettera h) prevede che "contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro".

Si tratta di una disposizione che evidenzia il ruolo partecipativo riconosciuto dal decreto legislativo ai lavoratori, ad integrazione di quanto già previsto per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dal comma 4-bis art. 1 del D.lgs. n. 626/1994.

Si tratta di un passaggio fondamentale che, in una prospettiva più ampia, conferma quel passaggio venutosi a realizzare da un approccio tecnicistico proprio della normativa degli anni '50 ad una prospettiva dinamica delle problematiche inerenti la sicurezza, che si basa sull'organizzazione di un vero e proprio sistema di prevenzione di tipo gestionale che prevede il coinvolgimento di tutti i protagonisti dei settori della produzione del lavoro in genere, compresi gli stessi lavoratori²³.

Tuttavia, l'adempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore risulta con-

dizionato dal rispetto da parte dei c.d. obbligati primari della sicurezza, tra i quali rientra in primo luogo il datore di lavoro, dei doveri indicati in modo dallo stesso art. 5 comma 1 d.lgs. n. 626/1994, sui quali s'è già osservato in precedenza.

Perché dunque l'obbligo di tutela che grava sul lavoratore diventi effettivo, è necessario che in precedenza il datore di lavoro abbia fornito strumenti adeguati di lavoro ed una informazione e formazione adeguate in materia di sicurezza²⁴. Solo in tal caso sarà possibile esigere dal lavoratore una condotta conforme a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 d.lgs. n. 626/1994, con conseguente applicazione, in caso contrario, delle previste sanzioni penali di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 626/1994. In proposito la Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2002 n. 37248) ha evidenziato che, diversamente da quanto accadeva con la previgente disciplina, dettata dagli artt. 437, 451 c.p. e 2087 c.c., "il generico credito di sicurezza vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, o preposto o delegato, è stato concretato come è noto in credito d'informazione, di formazione e di una serie di misure dettagliate fissate, e consistenti in specifiche previsioni di disposizione e di controllo e d'erogazione di mezzi, anche questi espressamente e minuziosamente indicati". Da quanto sopra consegue, come osservato efficacemente da importante dottrina²⁵, che alla luce del nuovo sistema della prevenzione le conseguenze dell'art. 5 d.lgs. n. 626/1994 devono essere rapportate all'introduzione nell'ambito della sicurezza sul lavoro del c.d. "principio di affidamento" vale a dire di quella "aspettativa sociale" secondo la quale "ogni consociato... può confidare che cia-

scuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione"²⁶.

Nella materia della sicurezza, l'affidamento del datore di lavoro nella condotta diligente del lavoratore è quindi condizionata al preventivo adempimento da parte del primo di precisi obblighi, quali in particolare: la dotazione di mezzi e strutture oggettivamente sicuri, la previa istruzione e formazione nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di settore, nonché il tradizionale obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme e disposizioni di sicurezza da parte dei singoli lavoratori.

La responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro.

Tracciati gli obblighi gravanti sui soggetti protagonisti della sicurezza dei luoghi di lavoro è possibile a questo punto esaminare l'argomento della responsabilità penale che incombe sugli stessi obbligati.

La maggior parte degli obblighi e delle responsabilità, come si è già osservato, incombe sul datore di lavoro, il quale ha una responsabilità penale esclusiva per la violazione di obblighi che non può delegare: al riguardo è previsto l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da euro 1.549 a euro 4.131 (art. 89, comma 1, del D.lgs. 626/1994).

Egli è poi soggetto ad una responsabilità penale alternativa o concorrente con quella del dirigente, per la violazione di obblighi che incombono o al datore di lavoro o al dirigente stesso, in relazione alle effettive funzioni da essi esercitate nell'ambito dell'azienda: a seconda dei casi la sanzione è quella dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro

It was observed in particular that the d.lgs n. 626/1994 have changed the legal position of the worker who, from mere creditor of emergency, has assumed an active role in the system of the prevention defined by art. 5 of the decree 626.

In truth, already the norm of the years '50 had considered the active role that the worker can exercise in the accident-prevention prevention, characterizing specify "duties of the workers" whose respect was assured from the forecast, in case of violation, precise penal endorsements.

With the norms of the years '90 such role has been still more clear, a lot of authors by now consider the workers between the "emergency debtors".

The new role of the worker is demonstrated from various written elements: in the first instance, art. 5 d.lgs n. 626/1994, dedicated to the "Obligation of the workers" "every worker must take care of own emergency and own health and that of the other present persons on the job place, on which the effects of its can fall back set in action or omissions, in compliance with its formation and the instructions and means supplied from the giver of work" with this establishing a precise role of protection of the workers.

That it has induced some students of the matter to assert the existence in head to the worker of a true one "position of guarantee having to object the protection of health of own colleagues", from which it could quite achieve the responsibility of the worker for accidents been necessary to thirds party "not only in case of positive facts, but also for hypothesis of improper omission, that is in order to have caused damage to other people as a result of a due lacked action" by art. 40, codicil 2, c.p.-. Art. 5 despite the norms of the years '50, are not limi-

ted to list for the right or prohibited lead ones, but it introduces a general principle of which the second codicil it constitutes a mere specification (according to codicil begins in fact in asserting "in particular the workers...". Moreover, to the term of along directory of obligation express the revolts to the workers the letter h) previews that " they contribute, with to the employer, the leaders and the deputy, at the implementation of all the obligation you set up from competent authority or however necessary in order to protect the emergency and the health of the workers during the work".

The disposition evidences the active role recognized from the decree legislative to the workers.

That is a fundamental passage that, in a wider perspective, confirm the passage from a technical approach to a dynamic perspective of problematic inherent the emergency, than are based on the organization of a real system of prevention of managerial type that previews the involvement of all generally the protagonists of the fields of the production of the job, comprised the same workers.

However, the implementation of the obligation weighing on the worker turns out conditioned from the respect from the obliged head physicians of the emergency, between which the employer reenters in first instance, as we can see in art. 5 of d.lgs n. 626/1994.

The protection obligation that weighs on the worker becomes effective when previously the employer has supplied adequate instruments of job and an adapted information and formation in emergency matter. In such case it will only be possible to demand from the worker a conduct in compliance with how much deciding from according to art. 5 d.lgs n. 626/1994, with consequent application, in contrary case, of the previewed penal endorsements

1.549 a euro 4.131, ovvero quella dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 (art. 89, comma 2, del medesimo decreto). Per obblighi di minore importanza la responsabilità alternativa o concorrente di datore di lavoro e dirigente ha contenuto solo amministrativo, e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 (art. 89, comma 3, del medesimo decreto). Anche i dirigenti sono soggetti ad una responsabilità simmetrica a quella del datore di lavoro per la violazio-

Analoga responsabilità è stabilita per il medico competente (art. 92). Mentre nessuna sanzione penale o amministrativa è prevista per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La rilevanza della delega di funzioni nell'ambito della responsabilità penale.

Può dirsi che il criterio generale cui si ispira la disciplina vigente e la giurisprudenza in materia è quella di considerare legittima ogni delega che



ne degli obblighi loro incumbenti sulla base delle funzioni svolte e per la violazione degli obblighi a loro trasferiti sulla base di una delega preventiva e rispondente alle condizioni richieste. Quanto ai preposti, essi rispondono con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (variamente graduata) per la violazione di obblighi su loro gravanti a titolo originario o derivato (art. 90).

Anche i soggetti esterni ai luoghi di lavoro, come progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, incorrono in responsabilità penale (art. 91).

tenda a ripartire in modo razionale il complesso delle mansioni nelle organizzazioni complesse e pluripersonali, delineando così un sistema coerente di responsabilità professionali interne e per conseguenza di responsabilità penali esterne; e per converso di delegittimare le deleghe che tendono ad uno scarico di responsabilità verso i soggetti deboli e professionalmente inadeguati dell'organizzazione aziendale.

Pertanto deve essere innanzitutto verificata la legittimità della delega, al di là degli specifici precetti normati-

vi. Un datore di lavoro, per esempio, non può trasferire a un preposto, che ha per definizione un ruolo di sorveglianza, anche il compito di adottare le necessarie misure protettive e preventive: a meno che il preposto non abbia la capacità professionale e i poteri decisionali e finanziari che sono indispensabili per il compito delegatogli (ma in tal caso più che un preposto egli sarebbe di fatto un dirigente). Per verificare la legittimità della delega, in breve, bisogna riferirsi ai criteri della professionalità del delegato e della sua effettiva autonomia decisionale e finanziaria.

In proposito è stato correttamente osservato²⁷ che nel negare l'esistenza di una valida delega o di una articolata ripartizione funzionale (magari per la difficoltà di individuare secondo il principio di effettività il reale responsabile della violazione), occorre verificare che non si attribuisca al datore di lavoro una sorta di responsabilità oggettiva o responsabilità "di posizione", che sarebbe in contrasto col principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., ormai interpretato come principio che condiziona la responsabilità penale non solo all'esistenza di un fatto-reato e al rapporto causale con la condotta dell'imputato, ma anche alla colpevolezza di quest'ultimo (cfr. Corte cost. n. 364 e 1085/88).

Alla luce dei richiamati principi la responsabilità dell'organo di vertice non può essere esclusa laddove si tratti di adempimenti imposti ad esso in via esclusiva e quindi non delegabili, come si verifica per alcuni adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori, di cui è responsabile la persona fisica che ricopre la carica "pro tempore".

Negli altri casi la "delega di funzio-

ni" è ammessa, purché nel rispetto dei seguenti canoni:

1) la delega deve essere disposta sulla base di precise norme interne o disposizioni statutarie; deve avere contenuto specifico e puntuale; deve rivestire, secondo la giurisprudenza forma scritta ed essere adeguatamente pubblicizzata;

2) la delega può esonerare il delegante a condizione che a) il delegante stesso non continui ad ingerirsi nell'esercizio delle funzioni trasferite; b) il delegato sia persona tecnicamente e professionalmente idonea; c) il delegato sia dotato dei necessari poteri di autonomia economica e decisionale; d) il delegante continui ad esercitare la funzione di vigilanza e controllo (obbligo variabile, evidentemente, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione dell'ente). La Corte di Cassazione, inoltre, ha precisato che la condotta tenuta dagli imputati deve essere valutata alla luce del generale dovere gravante sul datore di lavoro, sui dirigenti e preposti di vigilare nei reparti che trova origine oltre che nella norma generale di cui all'art. 2087 c.c., in espresse previsioni normative (l'art. 4 comma 1 lettera c) d.P.R. n. 547/1955, art. 4 comma 1 lettera d) d.P.R. n. 303/1956 e art. 4 comma 5, lettera f) d.lgs. n. 626/1994). Infatti, nonostante l'ottemperanza all'obbligo informativo e formativo, permangono a carico dei soggetti gerarchicamente superiori i tradizionali obblighi di vigilanza sull'effettiva osservanza delle norme di sicurezza da parte dei singoli lavoratori, tanto che, in assenza di tale controllo, non possa ritenersi che la condotta negligente dei lavoratori sia di per sé idonea ad esimere la responsabilità dei primi. Non vi è, infatti, dubbio, come ha ribadito la Suprema Corte in un'altra pronuncia, "che, ancor pri-

of which to art. 93 of the D.lgs n. 626/1994.

In this matter the Court of Cassation (Cass. pen., Sez. IV, 7 November 2002 n. 37248) have evidenced that, despite what happened with the previous discipline, dictated from the artt. 437, 451 c.p and 2087 c.c., "the generic credit of emergency boasted from the worker in the comparisons of the employer, or deputy or delegate, has been realized like is famous in credit of information, of formation and a series of measures detailed fixed, and consisting in specific forecasts of disposition and control and means distribution...".

So as effectively observed from important doctrine, the new system of the prevention, according to art. 5 d.lgs n. 626/1994, is characterized by the introduction within the work safety of "principle of expectation": "every people... is confident that everyone is adopting normally rules to effort the activity in time".

In the matter of the emergency, the confidence of the employer in the diligent conduct of the worker therefore is conditioned by the estimate implementation from the first one of precise obligates, which in particular: the equipment of means and objective sure structures, the instruction and formation in the forms and the ways previewed from the field norm, with the traditional obligation to supervise on observance of the norms and dispositions of emergency from the single workers.

The penal responsibility in matter of emergency of the job.

Now it is possible to examine the penal responsibility that is incumbent on the same people who are obliged for security in work places.

The majority of the obligation and the

responsibilities is incumbent on the employer, which has exclusive a penal responsibility for the violation of obligation that cannot delegate: with regard to it is previewed the arrest from three to six months or a fine from euro 1,549 to euro 4,131 (art. 89, codicil 1, of the D.lgs. 626/1994). For minor obligation importance the responsibility concurrent alternative of the manager and employer has only administrative content, and involves the payment of a money endorsement from euro 516 to euro 3,098 (art. 89, codicil 3, of same the decree). Also the managers are subject to a symmetrical responsibility to that of the employer for the violation of the obligation impeding they on the base of the functions carried out and for the violation of the obligation to transferred they on the base of a preventive delegation and answering to the demanded conditions. As for the deputy, they answer with the pain alternative of arrest or fine (variously graded) for the violation (art. 90). Also the external subjects to the job places, like planners, manufacturers, suppliers, incur in penal responsibility (art. 91). Analogous responsibility is established for competent doctor (art. 92). While no penal or administrative endorsement is previewed for in charge of the service of prevention and the protection or for the representative of the workers for the emergency.

The importance of the delegation of functions within the penal responsibility.

We can say that the general rule which inspires the discipline and the jurisprudence in matter is that to consider legitimate every delegation that stretches to leave again in way rations them the complex of the duties in the complex and organizations, thus de-

ma, obbligo del datore di lavoro o suo sostituto rappresentante è anche e contemporaneamente quello di assicurare una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni preventivamente, o eventualmente anche immediatamente impartite; obbligo di sicurezza configurato in capo al lavoratore, si da sopperire alla sua minore esperienza e/o conoscenza in materia tecnica o anche solo al fine di evitare conseguenze pericolose di manovre disattente o imprudenti" (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 37248; Cass. pen., Sez. IV, n. 4586 del 9 aprile 1999). Tuttavia, nuovamente osservato come l'estensione di tale obbligo di vigilanza debba necessariamente essere ricondotto entro precisi confini, alla luce del generale criterio di "ragionevolezza" e di "esigibilità". Al riguardo, è utile richiamare ricordato l'insegnamento della medesima Corte di Cassazione secondo cui "non può pretendersi che il datore di lavoro si impegni in una vigilanza continua dell'esecuzione di ogni attività, che, in particolare, egli sia sempre e dovunque presente nei vari luoghi in cui il lavoro si svolge per la detta opera di vigilanza o che affianchi ad ogni lavoratore, che sia addetto ad una mansione richiedente la prestazione di una sola persona, un preposto, o che organizzi una moltiplicazione di dipendenti il cui compito sia quello di vigilarsi verticalmente a partire da esso datore di lavoro per giungere sino all'ultimo manovale" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 6282 del 10 luglio 1996). Ciò che si può pretendere, invece, è "una condotta diligente rapportata in concreto al lavoro da svolgere e cioè alla ubicazione di questo, alla natura e complessità del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavora-

tore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 12 gennaio 2002 n. 326).

In particolare: la responsabilità penale degli organi di vertice delle Aziende ospedaliere.

Occorre premettere che i principi generali in tema di responsabilità penale valgono sia che si tratti di strutture pubbliche che private.

In proposito la giurisprudenza ritiene principale destinatario dei precetti penali il Direttore Generale, fatta salva la ammissibilità della delega secondo ripartizioni istituzionali dei compiti (sui quali si è già osservato in tema di delega di funzioni) ai responsabili dei singoli servizi.

Pertanto, è stato osservato²⁸ che qualora il Direttore Generale nomini (ex art. 3 del Decreto Legislativo 502/1992) il Direttore Sanitario, deputato a dirigere i "servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico - sanitari", sarà considerato responsabile delle violazioni, ad esempio in materia di reflui ospedalieri (secondo la Corte di cassazione quali che siano le dimensioni del nosocomio e le disponibilità dell'organico, il Direttore Sanitario è responsabile dello scrupoloso controllo di tutto l'iter di raccolta, sterilizzazione, sistemazione nei contenitori, consegna fino all'allontanamento dall'area di competenza ad opera delle ditte incaricate dello smaltimento); ciò non esclude la concorrente responsabilità del Presidente ora Direttore Generale perché a lui compete il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale.

Per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul la-

voro, la responsabilità penale - come accennato in precedenza - viene in genere individuata sul soggetto titolare dei poteri di gestione (finanziaria, tecnica, amministrativa: quindi i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali); non potendo ricadere sui soggetti cui pure in concreto siano stati affidati compiti rilevanti in materie suscettibili di rilevanza penale, ma che siano sprovvisti di autonomi poteri di spesa.

Nel caso di ospedali non costituiti in azienda ospedaliera, essi conservano la natura di presidi della U.S.L. e, pertanto, si farà capo al dirigente medico del presidio.

È importante a questo punto individuare quali siano i limiti della responsabilità penale, che in genere vengono individuati nel difetto di colpevolezza dei soggetti coinvolti.

Sotto tale aspetto è stata esclusa la responsabilità nelle ipotesi di mancanza assoluta di risorse in bilancio: la giurisprudenza ritiene configurabile, in questa ipotesi, un caso di "forza maggiore" che esclude la responsabilità. In caso di delega di funzioni, in capo al dirigente residua un obbligo di controllo: adempiuto diligentemente questo, l'eventuale violazione penale non sarà imputabile per difetto di colpa.

In tema di responsabilità penale di amministratori delle U.U.S.S.LL. la Cassazione Penale ha osservato che "in tema di contravvenzioni la cui materialità è costituita da una condotta omissiva, qualora destinatario del precetto penalmente sanzionato sia lo Stato o altro ente pubblico o un corpo amministrativo dotato di autonomia gestionale (U.S.L.) non si può prescindere dalla valutazione di dati obiettivi quali la complessità strutturale e l'articolazione burocrati-

ca della organizzazione cui il soggetto è posto al vertice, i canali informativi e i mezzi operativi dei quali egli dispone, i tempi e le procedure occorrenti per la loro operatività, pertanto l'imputazione o colpa del Presidente di una U.S.L., della disfunzione temporaneamente venutasi a produrre nella struttura dell'organo amministrativo è ravvisabile solo se egli abbia avuto conoscenza della irregolarità verificatasi nell'organizzazione e nell'andamento di un servizio rientrante nelle attribuzioni di altri uffici (sottostanti a quello presidenziale con proprie sfere di competenza attiva, propulsiva ed informativa) e si sia dimostrato acquiescente omettendo di compiere quanto fosse in suo potere per far cessare l'irregolarità stessa, fattispecie nella quale è esclusa la responsabilità di un Presidente di U.S.L. per aver ommesso di assicurare la sorveglianza fisica e medica del personale professionalmente esposto a radiazioni". In tema di responsabilità penale rilievo non indifferente vengono poi ad assumere le carenze strutturali ed organizzative delle strutture sanitarie. La situazione è stata notevolmente modificata con l'emanazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha trasformato le U.S.L. in Azienda dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica, individuando quale responsabile della Azienda, dotato di notevole autonomia, il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.

La individuazione di queste tre figure ha consentito alla giurisprudenza di attribuire responsabilità penali nelle ipotesi in cui, in presenza di danni ai pazienti, siano state rintraccia-

lineating a coherent system of inner professional responsibilities and consequently of external penal responsibilities.

Therefore in the first place it must be verified the delegation, beyond the specific normative garnishments.

An employer, as an example, cannot transfer to a deputy, that it has for definition a surveillance role, also the task to adopt the necessary safety and preventive measures. In order to verify the legitimacy of the delegation, shortly, it must refer to the criteria of the professionalism of the delegate and its effective decisional autonomy and financial institution.

With regard to this matter it has been correctly observed that in denying the existence of a valid delegation or an articulated division even works them (for the difficulty than to characterize according to the reality principle the real one in charge of the violation), is necessary to verify that a kind of objective responsibility or responsibility "of position" is not attributed to the employer, that it would be in contrast with the principle of personality of the penal responsibility of art. 27 Cost. (cfr. Court cost. n. 364 and 1085/88).

However the "delegation of functions" it is admitted, in the respect of the following rules:

1) the delegation must be disposed on the base of precise inner norms or statutory dispositions; it must have specific and punctual content; it must cover, second the jurisprudence forms written and to be adequately advertised;

2) the delegation can free the delegating a) on condition that same delegating does not continue to ingest in the exercise of the transferred functions; b) the delegate is technically and professionally person; c) the delegate is equipped of the necessary powers of economic and decisional autonomy;

d) delegating continues to exercise the function of vigilance and control (obligation variable, evidently, according to the dimensions and dell' organization dell' agency).

The Court of Cassation, moreover, has specified that the conduct of the accused must be estimated to the light of the general must of the employer, on the managers and deputies to supervise in the units by art. 2087 c.c., in expressed normative forecasts (l' art. 4 codicil 1 letter c) d.P.R n. 547/1955, art. 4 codicil 1 letter d) d.P.R n. 303/1956 and art. 4 codicil 5, letter f) d.lgs n. 626/1994). There is no doubt, like has confirmed the Supreme Court in an other pronounces, " that, still before, obligation of the employer or its substitute representative is also and at the same time that one to assure a constant vigilance on the execution of the intense activities, in the respect of the safety regulations and the dispositions preventively, or eventually also immediately given. ..." (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 November 2002, n. 37248; Cass. pen., Sez. IV, n. 4586 of the 9 you open them 1999). However, newly it goes observed like such extension of vigilance obligation must necessarily be led back within precise borders, to the light of the general rules of " logic".

Regard to this matter, it is useful to recall the instruction of the same Court of Cassation which " it cannot be expected that the employer engagements in a continuous vigilance dell' execution of every activity, than, in particular, it is always and wherever present in the several places in which the job he carries out himself for the said work of vigilance or that he places side by side to every worker, than or assigned to a duty petitioner the performance of a single person, a deputy... to supervise vertically beginning from it employer in order to reach

te (indipendentemente dalla correttezza comportamentale dei medici e degli infermieri) carenze strutturali od organizzative chiaramente attribuibili ai suddetti professionisti.

Può infatti verificarsi l'ipotesi di una responsabilità rispetto ad eventi di danno ugualmente subiti dal paziente ricoverato nella struttura sanitaria, che siano però causalmente collegati non a difetto nell'esercizio dell'arte medica, ma a carenze della struttura sanitaria, si pensi alla mancanza di attrezzature tecniche, al loro difettoso funzionamento, alla mancanza di personale medico o paramedico...-In proposito non vi è dubbio che gli Enti ai quali è demandata istituzionalmente l'organizzazione del servizio sanitario siano tenuti a fornire attrezzature, supporti e materiale alle unità operative, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico. Pertanto, è stato condivisibilmente rilevato che gli amministratori pubblici preposti ai suddetti Enti debbano essere ritenuti responsabili, ai diversi livelli, se a causa dell'omissione dell'intervento cui erano tenuti, o in conseguenza di errori o di cattiva gestione tecnica o amministrativa, si determina una carenza delle strutture, e se in conseguenza di tale carenza si verificano eventi dannosi per la vita o la salute del paziente²⁹.

Direttori sanitari, dirigenti, politici e funzionari regionali e gli stessi organi centrali, di conseguenza potranno essere imputati di reati colposi contro la persona ove si accerti che non hanno soddisfatto con gli interventi necessari le esigenze della sanità pubblica nel settore assegnato alla loro rispettiva competenza funzionale, sempre che ovviamente si siano trovati nella condizione di poter agire. Trattandosi di responsabilità colposa, i responsabili delle strutture

sono esentati da colpa qualora, non potendo risolvere direttamente il problema, abbiano segnalato formalmente la necessità di provvedere ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria delle attrezzature, o alla fornitura dei farmaci e delle attrezzature necessari al servizio.

In tal caso eventuali ritardi od omissioni possono portare semmai al riconoscimento di una responsabilità dell'amministratore, ed a ritenere penalmente irrilevante il comportamento del medico, o comunque del subordinato, che si è trovato di fatto nella impossibilità di intervenire. La responsabilità degli amministratori in rapporto alla erogazione di prestazioni sanitarie del resto opera anche in altri ambiti, come quello contabile. Così è stata affermata la responsabilità del Presidente della Amministrazione Provinciale e dell'Assessore alla Sicurezza Sociale per il danno subito da un ente ospedaliero a causa dell'acquisto di apparecchiature sanitarie effettuato in carenza delle condizioni necessarie per la loro utilizzazione; nella specie "mancata predisposizione dei locali, mancato reperimento della équipe medica da adibire all'uso delle attrezzature acquistate e mancata preventiva valutazione della indispensabilità ed utilità dell'opera in relazione alla esiguità del numero dei ricoverati, al carattere di stabilità dell'utenza ed alla possibilità di potersi avvalere di altra struttura ospedaliera" (Corte dei Conti, Sez. I, 10 ottobre 1990, Foro It., Rep. 1991)³⁰.

La individuazione della responsabilità penale degli amministratori non può prescindere dalle inevitabili connessioni con i superiori livelli di indirizzo politico - amministrativo.

E' noto come esistano tre livelli di intervento e controllo: quello nazionale, sempre più sfumato, quello re-

gionale, destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale, e quello aziendale. In proposito nell'illustrare la complessità del rapporto tra Regioni ed Aziende è stato osservato che "le Regioni sono maggiormente responsabilizzate in ordine al perseguimento degli obiettivi assistenziali ed al rapporto tra livelli assistenziali e risorse assorbite mentre le Aziende sanitarie sono responsabilizzate in ordine al processo di acquisizione di servizi sanitari e al processo di produzione interno³¹".

Rilevante interesse e significato riveste, altresì, la sentenza 20 settembre-3 ottobre 1995 n. 10093 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui "Va ascritta alla penale responsabilità del direttore amministrativo della struttura ospedaliera, a titolo di colpa, la morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, nel caso che questi non predisponga una organizzazione almeno sufficiente e tale comunque da rendere possibile almeno quel minimo d'assistenza notturna post-operatoria (ferme le più specifiche competenze del direttore sanitario) che tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongono (fattispecie in cui la Suprema Corte ha qualificato un caso di morte in clinica realizzatasi a seguito di decorso post-operatorio problematico in ambiente privo di assistenza e qualificata vigilanza, in assenza di ogni struttura di intervento immediato)".

Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che solo in rari casi si potrà accertare la responsabilità penale degli amministratori centrali, mentre per quanto riguarda gli amministratori dell'Azienda occorrerà valutare caso per caso la loro autonomia decisionale, spesso limitata agli aspetti più correnti.

Ed infatti vi è chi ha efficacemente

osservato come siano molti i casi di "evaporazione della responsabilità penale", quando le scelte tecniche od organizzative sconfinano in quelle discrezionali e politiche³².

Gli organi tecnici del servizio possono (o meglio devono) segnalare l'esigenza di potenziamento dello stesso, ad esempio con l'acquisto di attrezzature idonee a garantire l'effettuazione di terapie maggiormente efficaci, o con l'acquisto di un maggior numero di apparecchiature, il cui uso generalizzato potrebbe ridurre il rischio terapeutico. Questa segnalazione è obbligatoria per i soggetti del servizio sanitario, e deriva naturalmente da quella posizione di garanzia che essi rivestono, come responsabilità penale omissiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.-.

La questione più importante è però se sussista, a fronte di tale segnalazione, un obbligo di attivarsi da parte dell'amministratore, per fronteggiare positivamente le richieste avanzate dai reparti o dai laboratori; e se anche l'inadempimento di un tale ipotetico obbligo possa configurare una responsabilità colposa omissiva, per violazione di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.-La risposta non può che essere positiva nei casi in cui esistano ancora dei fondi che non sono stati utilizzati nei relativi capitoli di bilancio. Mentre un analogo obbligo non può sussistere laddove la decisione di spesa rientri nell'ambito della sfera discrezionale tipica delle scelte politiche, in base alle quali l'organo politico, assumendosene le connesse responsabilità (di natura politica), decide una diversa ragionevole destinazione delle risorse. Le osservazioni testé svolte in relazione alle scelte politiche e finanziarie hanno importanti ricadute sul piano della respon-

until last worker" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 6282 of the 10 July 1996).

It must be assured "a diligent conduct according to the job, the location of this, the nature and complexity of the same one, the experience and specialization of the worker, to its autonomy..." (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 12 January 2002 n. 326).

In particular: the penal responsibility of the organs of apex of the Companies hospitals worker.

It is necessary to premise that the principles generate them in topic of penal responsibility are worth in public structures and private ones.

For the jurisprudence the protagonist of the penal garnishments is the General manager.

Therefore, it has been observed that in case the General manager nominations (former art. 3 of Decree Legislative 502/1992) the Sanitary Director, deputy to direct the "sanitary services to the organizational aims and hygienic", it will be considered responsible of the violations; this does not exclude the contender now responsibility of the President General manager because to he the control competes on all l' administrative and managerial organization.

For the fines in matter of prevention of the industrial accidents, the penal responsibility - as pointed out previously - it comes generally characterized on the titular subject of the management powers (financial institution, technique, administrative: therefore the powers of expense, organization of the human resources and orchestrate them); not being able to fall back on the subjects which also in concrete they have been entrusted important tasks in susceptible matters of penal importance, but that they are not provided of independent powers of ex-

pense.

It is important now to study which are the limits of the penal responsibility, than generally they come characterized in the defect of guilt of the been involved subjects.

Under such aspect it has been excluded the responsibility in the hypotheses of absolute lack of resources in budget: the jurisprudence has declared about a case of "necessity" that excludes the responsibility. In topic of penal responsibility are important the structural and organizational deficiencies of the sanitary structures.

The situation has been remarkably modified with the emanation of the Decree Legislative 30 Decembers 1992, n. 502, that has transformed the U.S.L in endowed Company of public legal personality and organizational autonomy, administrative, patrimonial, book keeping and technical, characterizing which in charge of the Company, equipped of remarkable autonomy, the General manager, helped from the Sanitary Director and the Administrative Director.

The specification of these three figures has concurred with the jurisprudence to attribute penal responsibilities in the hypotheses in which, in presence of damages to the patients, they have been traced (independently from the behavioural correctness of the doctors and the nurses) structural or organizational deficiencies clearly attributable to the aforesaid professionals. The hypothesis of a responsibility can in fact be taken place respect to events of damage equally endured from the patient present in the sanitary structure, that but they are causal connected not to a defect in the exercise of medical art, but to deficiencies of the sanitary structure, as the lack of technical equipments, their defective operation, the lack of medical or paramedic staff... -. The

sabilità penale, ben potendo impedire l'emanazione di una sentenza di condanna ogni qualvolta si accerti che l'evento lesivo subito dal paziente derivi da carenze strutturali riconducibili a scelte discrezionali di tipo politico-finanziario. Tale forma di esenzione da responsabilità rientra nelle ipotesi di "forza maggiore" disciplinate dall'art. 45 c.p.. In relazione al complesso tema della stretta connessione tra i diversi livelli di responsabilità politica, amministrativa e gestionale, è utile osservare che l'art. 10 comma 2 del D.lgs. n. 502 del 1992 prevede che le Regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, citato, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni, e che il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza.

Tale disposizione ha un diretto con la problematica della responsabilità penale. Infatti, nell'ambito delle strutture sanitarie possono verificarsi complesse combinazioni di responsabilità. Si è osservato in proposito che l'ambito della responsabilità penale per la determinazione di eventi di morte o di malattia può essere assai esteso e coinvolgere diversi soggetti³³. Tale ambito può coinvolgere non soltanto i medici che operano direttamente sul paziente ed ebbero eventualmente ad incorrere in profili di colpa professionale (colpa medica in senso stretto), ma anche coloro che non sono intervenuti quando vi erano tenuti, o coloro ai quali spettano compiti di organizza-

zione del servizio sanitario a livello medico od amministrativo, che hanno omesso di predisporre un'adeguata organizzazione, o di fornire supporti tecnici o di personale sufficienti.

In questi casi si verifica, quindi, un concorso della colpa medica in senso stretto con la colpa per carenze della struttura sanitaria.

In un simile contesto, si è osservato, possono porsi delicate questioni di corresponsabilità del medico che ha sbagliato l'intervento o la terapia, o ha omesso di adottare un presidio doveroso, con quella del primario che non abbia garantito una corretta organizzazione del lavoro in un suo reparto con riferimento al personale o alle strutture; o con quella del direttore sanitario che non abbia messo a disposizione strumenti tecnici ed organizzativi adeguati alle necessità³⁴. Può esservi responsabilità concorrente del personale paramedico per negligenza o imperizia o dei responsabili amministrativi del servizio sanitario (USSL, Regione, Governo) per eventuali omissioni nella distribuzione delle risorse o della predisposizione di strumenti tecnici e di personale, o nella organizzazione dei servizi. Per comprendere e risolvere situazioni del genere occorre fare riferimento ai principi concetti che regolano la responsabilità penale, che non possono affrontati in questa sede se non in via del tutto sommaria. Al riguardo è sufficiente osservare che situazioni come quelle descritte per sommi capi in precedenza possono essere inquadrare in linea generale, a seconda delle vicende, in due categorie giuridiche tra loro prossime, vale a dire nella figura della "cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.)" o in quella del "concorso di fatti colposi indipendenti". La cooperazione nel

delitto colposo è un istituto del tutto diverso da quello del concorso di persone nel reato.

La figura della cooperazione nel delitto colposo si caratterizza per l'assenza della volontarietà dell'evento finale (il risultato - morte o lesioni - non è voluto da chi agisce, si pensi all'ipotesi del decesso del paziente determinata dall'imperizia del chirurgo unitamente alla condotta ommissiva colposa del dirigente sanitario

l'azione altrui. In questo caso, secondo la giurisprudenza, in mancanza di connessione psicologica tra i vari agenti, si ritiene che sussista una pluralità di reati con distinte responsabilità. È stato giustamente osservato che la differenza tra cooperazione colposa e concorso di fatti colposi indipendenti ha un effetto sotto il profilo procedurale in tema di querela: l'esistenza di un'ipotesi di cooperazione nel delitto colposo comporta



che non metta a disposizione del personale medico un apparecchio idoneo a rimediare a situazioni di emergenza.

In tale ipotesi i due soggetti che versano in colpa (il chirurgo e il dirigente) possono essere ciascuno a conoscenza della condotta colposa altrui, ma certamente non vogliono l'evento cagionato dalle loro condotte (cioè la morte del paziente); perché altrimenti vi sarebbe un reato doloso.

Diversa è invece l'ipotesi del "concorso di fatti colposi indipendenti", che si verifica quando più soggetti contribuiscono a determinare un evento senza avere la consapevolezza del-

infatti l'estensione della querela a tutti coloro che hanno cooperato nel reato ai sensi dell'articolo 123 c.p.; mentre ciò non vale nell'ipotesi di concorso di cause colpose indipendenti³⁵. Tornando più specificamente all'attività sanitaria, l'accertamento della responsabilità penale non potrà prescindere da un verifica dei singoli casi concreti, in modo da verificare se sia individuabile, ad esempio, l'assenza di presidi terapeutici (farmaci, garze, strumenti operatori, lastre radiografiche, etc.) ovvero l'esistenza di carenze organizzative (mancato apprestamento di turni di reperibilità, omissione della periodici-

Agencies that provide for the organization of the sanitary service must to supply equipments, supports and material to the operating units.

So the administrators publics of hospitals are responsible, at the various levels, of deficiency of the structures, and if as a result of such deficiency there are harmful events for the life or the health of the patient. Sanitary, managing, political directors and regional civil employees and the same organs centre them, consequently could be charged of culpable crimes against the person where are assessed that they have not satisfied with the necessary participations the requirements of the public health in the field assigned to their respective competence works them, always that obviously have been found in the condition of being able to act.

The managers of the structures are not guilt in case, when not being able to resolve the problem directly, they have marked formally the necessity to supply to works of ordinary or extraordinary maintenance of the equipments, or to the supply of drugs and the necessary equipments to the service.

In such case eventual delays or omissions can carry to the responsibility of administrator, and to absolve the doctor, or however of the subordinated one, who couldn't be able to solve the problem.

The responsibility of the administrators in connection with the distribution of sanitary performances of the rest operates also in other within, like that accountant. Thus it has been asserted the responsibility of the President of the Provincial Administration for the damage from an agency hospital worker due to the purchase of sanitary equipment carried out without the necessary conditions for their use. The penal responsibility of the administra-

tors depends from the unavoidable bounds with the advanced levels of political address - administrative.

There are three levels of participation and control: the national one, more and more vanishing, the regional, more and more important, and the level of sanitary structure. About the relationship between Regions and sanitary structure someone has observed that "the Regions mainly are more responsible in order to achieve the charitable objectives and the relationship between assistance levels and resources while the sanitary Companies are responsible in order to the process of acquisition of sanitary services and to the inner process of production".

Important meant interest and covers, also, 20 sentence september-3 October 1995 n. 10093 of IV the Penal Section of the Court of Cassation, second which "It goes ascribed to the penal responsibility of the administrative director of the structure hospital worker, the dead of a patient as a result of surgical participation, in the event that these mere not predisposed a sufficient organization, however to render a post-surgical operative nocturnal attendance".

Central administrators will be responsible only in few cases, while regarding the administrators of the hospitals will be necessary to estimate case for case their decisional autonomy.

So someone has observed how there is in many cases a kind of "evaporation of the penal responsibility", when the technical or organizational choices are next to political ones.

The technical organs of the service can (or better they must) signal the necessity of a development, as an example with the purchase of suitable equipments for the mainly effective therapies, or with the purchase of a greater number of equipment, whose generalized use could reduce the the-

ca sterilizzazione delle sale operatorie, etc.), valutando anche la eventuale correttezza dei Direttori Sanitario ed Amministrativo (nel caso di compiti delegabili la responsabilità dei collaboratori potrà escludere quella del Direttore Generale). Nel caso in cui si dovesse configurare la mancanza di mezzi terapeutici più complessi ovvero per la carenza di personale a causa della mancata autorizzazione all'assunzione dovranno essere valutate anche le responsabilità degli amministratori regionali e centrali.

I tre diversi livelli di responsabilità dei Dirigenti di strutture sanitarie.

Sulla base delle previsioni normative le incombenze ed i livelli di responsabilità dei responsabili delle strutture sanitarie possono essere articolate ripartendole in tre distinte categorie. Un primo profilo di responsabilità può essere ricollegato all'omesso o inadeguato espletamento dei compiti di controllo, vigilanza e sorveglianza previsti dalle diverse norme (culpa in vigilando). In proposito vengono in rilievo, in primo luogo, le competenze del direttore sanitario in tema di controllo circa la regolarità e l'efficienza dell'assistenza agli infermi e di vigilanza sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari. Eventuali omissioni nelle predette attività di controllo e vigilanza possono comportare una responsabilità del direttore sanitario in ordine ad eventuali danni che derivino al paziente a causa dell'inadeguata assistenza infermieristica, per quanto concerne ciascuno dei molteplici profili nei quali la stessa si articola. Sono astrattamente ipotizzabili, al riguardo, i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.). La colpa del direttore sa-

nitario può, infatti, consistere nel negligente o imprudente espletamento dei compiti di controllo e vigilanza e rilevare quindi come colpa specifica per l'inosservanza delle disposizioni normative che tali compiti delineano ovvero di eventuali, specifiche disposizioni convenzionalmente attuate nell'ambito della clinica.

Al direttore sanitario compete il controllo, in via generale, sull'efficienza delle apparecchiature tecniche presenti in clinica, vale a dire sul regolare funzionamento e sulla manutenzione delle stesse. Tale attribuzione può originare tutta una serie di responsabilità che afferiscono a materie specifiche, disciplinate da apposite normative per danni al paziente derivati dall'inidoneo funzionamento di apparecchiature e macchinari in genere (devono ancora richiamarsi le previsioni del codice penale in tema di lesioni ed omicidio colposo); è bene, peraltro, puntualizzare che la responsabilità sembra certamente da escludere in caso di guasti improvvisi ed eccezionali, non prevedibili in base alla comune esperienza ed all'ordinaria diligenza e prudenza.

In particolare, al direttore sanitario compete la vigilanza sul funzionamento dell'emoteca. Tale limitata attribuzione sembra circoscrivere la responsabilità del direttore sanitario, con riguardo alla materia della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, al caso di somministrazione di sangue scaduto o non ben conservato, e quindi al reato di cui agli artt. 443-452 c.p. (somministrazione colposa di medicinali guasti) ovvero ai già menzionati reati di cui agli artt. 589-590 c.p.-. Compete al direttore sanitario vigilare sulla scorta dei medicinali e dei prodotti terapeutici, nonché sulle provviste alimentari. Il mancato o insufficiente esercizio di

tale vigilanza può determinare responsabilità di ordine diverso, sotto il profilo dell'eventuale somministrazione di medicinali guasti o scaduti (artt. 443-452 c.p.p.; oltre che, eventualmente, artt. 589-590 c.p., in caso di danni derivati al paziente a seguito della somministrazione di medicinali imperfetti, ovvero della mancata somministrazione dei necessari medicinali). Nel caso in cui vi sia, all'interno della casa di cura, uno specifico servizio farmaceutico, dotato di apposito responsabile, è necessario accertare, di volta in volta, se l'istituzione del servizio abbia concretamente esautorato il direttore sanitario delle ordinarie competenze, ovvero se, come è verosimile, questi abbia comunque mantenuto compiti di supervisore e sorveglianza, ovvero ancora si sia concretamente ingerito nella gestione del servizio. Un altro filone di responsabilità è riconlegabile all'omesso o inadeguato espletamento di attività specifiche che rientrano nei compiti propri dei responsabili, diverse da quelle più propriamente attinenti all'esercizio della vigilanza (culpa in omittendo). In proposito va la responsabilità connessa alla organizzazione dei turni di servizio della guardia medica per cui eventuali accadimenti dannosi per il paziente che siano riconducibili all'inadeguata organizzazione di tale servizio possono determinare una responsabilità ancora una volta ai reati di omicidio e lesioni personali colpose. Altro aspetto rilevante riguarda l'adozione delle necessarie misure in caso di manifestazione di malattie infettive. Eventuali omissioni in questo senso, dalle quali sia derivato un contagio per altri pazienti, possono ovviamente determinare anche responsabilità di natura penale, con riferimento ai reati appena citati, se non addirittura con

riguardo all'ipotesi di determinazione di un'epidemia, mediante diffusione colposa di germi patogeni (artt. 438-452 c.p.). Qualora, dunque, il direttore sanitario, come è verosimile, gestisca o sovrintenda alle attività intese alla prevenzione del pericolo di diffusione di infezioni, potrà essere chiamato a rispondere anche penalmente di eventuali omissioni. Il direttore sanitario è, infatti, certamente qualificabile come "dirigente", nel senso specifico che il termine assume in seno alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, in quanto risponde ai canoni in proposito elaborati dalla giurisprudenza, caratterizzandosi per la preposizione ad un intero settore di attività, con autonomia e discrezionalità decisionale che lo rendono una sorta di alter ego dell'imprenditore. Un terzo filone di responsabilità è ravvisabile con riferimento all'illecito espletamento di condotte che rientrano tra le attribuzioni del direttore sanitario (culpa in agendo). In primo luogo assumono rilievo le competenze relative al rilascio di copia delle cartelle cliniche e della certificazione sanitaria inerente i pazienti ricoverati. Rientra, infatti, tra i compiti del direttore sanitario la conservazione della cartella clinica e della certificazione sanitaria in genere per cui egli può essere tenuto a rispondere del reato di cui all'art. 622 c.p. allorché rilasci una copia della cartella clinica, ovvero di altra documentazione sanitaria, a soggetti diversi dagli aventi diritto, e cioè, in generale, l'interessato, i suoi eredi, eventuali delegati, l'autorità giudiziaria e gli enti pubblici abilitati.

Dott. Vincenzo Blanda
Administrative Judge

rapeutic risk.

The cooperation in the crime with no malicious intent is completely different from the competition of persons in the crime.

The figure of the cooperation in the crime with no malicious intent characterizes for the absence of the will of the final event (the result - dead women or lesions - is not intentional from who acts, tasks to the hypothesis of the death of the determined patient from inexperience of the surgeon united to the culpable conduct of the sanitary leader who on hand does not put of the medical staff a suitable apparatus to make up for to emergency situations.

In such hypothesis the two subjects that pour in guilt (the surgeon and the chief) can know the other people's culpable conduct, but sure they do not want the event (the dead of the patient); because otherwise there would be a fraudulent crime.

An other different hypothesis is the "competition of independent culpable facts", when more subjects contribute to determine an event without having the knowledge of other people's action. In this case, according to the jurisprudence, in lack of psychological logon between the several agents, thinks that there are different crimes with distinguished responsibility. It has been with justice observed that the difference between culpable cooperation and competition of independent culpable facts has an effect under the procedural profile in complaint topic: the existence of an hypothesis of cooperation in the crime with no malicious intent involves in fact the extension of the complaint to those who they have cooperated in the crime according to article 123 c.p. ; while this is not worth in the hypothesis of competition of independent culpable causes.

In sanitary activity, the penal responsibility will not be able to prescind from a verification of the single concrete cases, so as to verify if or individualistic, as an example, the absence of therapeutic garrisons (operating drugs, gauzes, instruments etc.) that is the existence of organizational deficiencies (omission of periodic sterilization of knows them operating, etc.), estimating also the eventual responsibility of the Directors Sanitary and Administrative (in the event of delegable tasks the responsibility of the collaborators will be able to exclude that of the General manager). In the event in which the lack of therapeutic means had to be shaped more complexes that is for the deficiency of staff because of the lacked authorization to the assumption will have to be estimated also the responsibilities of the regional administrators and even of central authority.

The three various levels of responsibility of the Leaders of sanitary structures.

The tasks and the levels of responsibility of the managers of the sanitary structures can be articulate sharing them in three distinguished categories.

A first profile of responsibility can be reconnected at the absence or inadequate accomplishment of the control tasks, previewed vigilance and surveillance from the various norms (culpa in vigilando).

So it is important, in the first instance, the competences of the sanitary director in control topic approximately the regularity and efficiency of attendance to makes ill and of vigilance on the behaviour of the staff assigned to the sanitary services.

Eventual omissions in the activities of control and vigilance can involve a re-

sponsibility of the sanitary director in order to eventual damages that derive to the patient to cause dell' inadequate nursing, for how much concerns everyone of the multiple profiles in which the same one is articulated. They are abstractly hypothetical, with regard to, the crimes of culpable personal injury accidents (art. 590 c.p.) and of culpable homicide (art. 589 c.p.).

The guilt of the sanitary director can, in fact, consist in the negligent or imprudent accomplishment of the tasks of control and vigilance and find therefore, like specific guilt for inobservance of the normative dispositions. Sanitary director must to control the efficiency of the technical equipment presents in hospital, on regulating operation and the maintenance of the same ones. Such attribution can originate all a series of responsibilities that regards to specific matters, disciplined from appropriate norms for derivative damages to the patient from improper operation of equipment and machinery generally; it is well to emphasize that the responsibility sure seems to exclude in case of unexpected and exceptional breakdowns, not expectable based on the common experience and the ordinary diligence and precaution.

An other tradition of responsibility is reconnected to the absence or inadequate accomplishment of specific activities that enter in the tasks own of the responsible, various from those more properly relating ones all' exercise of the vigilance (culpa in omittendo). The responsibility connected to the organization of the turns of service of the medical guard goes for which eventual harmful events for the patient that depends by inadequate organization of such service can once again determine a responsibility to the crimes of homicide and culpable

personal injury accidents. Other important aspect regards the adoption of the necessary measures in case of manifestation of infectious diseases. Eventual omissions in this case, from which it is derived a contagion for other patients, can obviously determine also responsibility of penal nature, with reference to the crimes as soon as cited, if not quite with care at the hypothesis of determination of a epidemic, by means of culpable spread of pathogenic germs (artt. 438-452 c.p.). In case, therefore, the sanitary director manages or supervises to the activities of prevention of the danger of spread of infections, could be called to answer penal also of eventual omissions. The sanitary director is, in fact, sure as a "leader", in the specific sense that the term assumes within the norm in work safety topic, as it answers to the canons in purpose elaborated from the jurisprudence, characterizing itself for the preposition to an entire field of activity, with decisional autonomy.

A third tradition of responsibility regards the conducts in aging, that concern especially the attributions of the sanitary director (culpa in agendo).

In the first instance the relative competences to the release of copy of clinical documentation and inherent the sanitary certification, assume relief the patients recovered in the hospital. One of the tasks of the sanitary director is the conservation of the clinical folder and the sanitary certification generally for which it can be held to answer of the crime of art. 622 c.p when a copy of the clinical folder releases, that is of other sanitary documentation, to various subjects from having straight, and that is, in general terms, interested, eventual delegates, the judicial authority and the qualified public agencies.

References

- 19** Roberta Cavalleri, "obblighi del datore di lavoro e autotutela del lavoratore in materia antinfortunistica" in Resp. civ. e prev. 2005, 3, 728 ed ancora GALLO, "Le figure della prevenzione: le nuove responsabilità del lavoratore", in *Ambiente e Sicurezza*, 12, 54
- 20** L'art. 6 d.P.R. n. 547/1955 (concernente Norme per la prevenzione degli infortuni) in particolare prevedeva: "I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone". L'art. 5 d.P.R. 303/1956 (recante Norme generali per l'igiene del lavoro), seppur rubricato "Obblighi dei lavoratori", analogamente disponeva che "I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene; b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti; d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione". Secondo alcuni autori tali norme devono considerarsi tacitamente abrogate dall'art. 5 del d.lgs. n. 626/1994.
- 21** Sciortino, L'autotutela nella sicurezza sul lavoro, in *Dir. prat. lav.*, 32, 2003, 2144 ss. e Roberta Cavalleri in *op. cit.*.
- 22** Prati, Disciplina antinfortunistica: responsabilità del lavoratore in *ISL*, 10, 1997, 562.
- 23** Cfr. Roberta Cavalleri, in *op. cit.*
- 24** I diritti fondamentali riconosciuti espressamente al lavoratore dal d.lgs. n. 626/1994 sono quelli dell'informazione e formazione nelle sue molteplici forme (addestramento, istruzioni, ecc...).
- In proposito l'art. 21 prevede l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori ricevano un'adeguata informazione su: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e pronto soccorso; l'art. 22 al comma 1 dispone: "Il datore di lavoro [...] assicura che ciascun lavoratore, ..., riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni". Mentre non va sottovalutato che il legislatore prevede poi nei titoli successivi l'obbligo del datore di lavoro (dirigenti e preposti) di provvedere ad un'adeguata informazione e formazione (si vedano per es.: artt. 37, 38 in merito alle attrezzature di lavoro; art. 43 commi 4 e 5 inerenti l'uso dei dispositivi di protezione individuali; art. 56 per i videoterminalisti, ecc.).
- 25** Sciortino, L'autotutela nella sicurezza sul lavoro, in *Dir. prat. lav.*, 32, 2003, 2144 ss., 2147; Giovagnoli, Il concorso colposo del lavoratore infortunato tra principio di affidamento e interruzione del nesso causale, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 990 ss.
- 26** Cfr. Fiandaca - Musco, Diritto penale - Parte generale, Bologna, 1995, 499.
- 27** P. Onorato in *op. cit.*.
- 28** Cosimo Lorè e Paolo Martini, Sulla responsabilità penale degli amministratori di strutture sanitarie in *Riv. it. medicina legale* 1998, 3, 403
- 29** Domenico Potetti, Individuazione del soggetto penalmente responsabile all'interno delle strutture complesse, con particolare considerazione per le strutture sanitarie, in *Cass. pen.* 2004;
- 30** Sempre in tema di responsabilità contabile è utile menzionare la decisione della Corte dei Conti, Sez. giur. Della Basilicata, 2 dicembre 1997, n. 256 la quale ha stabilito che "Il Primario, quale dirigente del reparto, diviene responsabile della custodia dei farmaci presi in carico sin dal momento della consegna, e ciò sia titolo di agente contabile secondario (con conseguente possibilità di responsabilità contabile), sia comunque quale figura di vertice dell'anzidetta articolazione amministrativa (con conseguente possibilità di responsabilità amministrativa); ne consegue che, in caso di sottrazione di costosi medicinali non idoneamente custoditi in reparto, va affermata la responsabilità del primario ad esso preposto a titolo di responsabilità contabile, in cui rimane comunque assorbita la concorrente prospettata responsabilità amministrativa".
- 31** Greco M., Boni M., Lineamenti del sistema sanitario, in Guida all'esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri, Edizioni Medico-Scientifiche, Torino, 1994.
- 32** Domenico Potetti, *op. cit.*.
- 33** Domenico Potetti, in *op. cit.*.
- 34** In proposito è utile menzionare la sentenza Cassazione penale, sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47145, secondo la quale "il Dirigente medico ospedaliero è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alla struttura, perché i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 229 del 1999 di modifica dell'ordinamento interno dei servizi ospedalieri hanno attenuato la forza del vincolo gerarchico con i medici che con lui collaborano, ma non hanno eliminato il potere - dovere in capo al dirigente medico in posizione apicale di dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e di verificare l'attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti. (La Corte, con specifico riferimento alla disciplina del d.lg. n. 502 del 1992 posto che i fatti si riferivano al 1995, ha statuito che l'omesso esercizio di siffatte competenze causa il coinvolgimento del dirigente medico nella responsabilità per il fatto omicidiario, conseguente all'omissione colposa del trattamento terapeutico, commesso dai medici collaboratori).
- 35** Domenico Potetti, in *op. cit.*

AGGIORNARSI È UN DOVERE QUALIFICANTE.



Il volume **"IMMUNITÀ E PATOLOGIE CORRELATE"** è certamente un punto fermo per l'aggiornamento dei medici di ogni singola specialità. Un libro che non può mancare nella biblioteca del medico



CESIL
GRUPPO
EDITORIALE

Per richiedere il volume **"IMMUNITÀ E PATOLOGIE CORRELATE"** chiamate il numero 02.878397 oppure inviate una e-mail a cesil@cesil.com

Curriculum vitae Vincenzo Blanda

PLACE AND DATE OF BIRTH: Rome, 8 april 1966

RESIDENCE: Rome, Via Lorenzo il Magnifico, 47 tel. 06/44238269; cell. 329/9069325

PROFESSION: judge of the Regional Administrative Courts of Naples.

STUDY TITLES

- High school in the July of 1985, in Liceo Scientifico "Taletè" in Rome .
- Advanced Diploma of study which released from the Advanced Institute of Police of Rome;
- Bachelor in Jurisprudence achieved at the University of Rome "La Sapienza" (Thesis of Bachelor in Criminal law from the title it "the new measures of prevention to the light of the law 3 August 1988),
- Bachelor in Sciences of Public Administration achieved in 2005 in the Faculty of Political sciences of the University of Catania (Thesis of Bachelor in Administrative Right from the title it "the right of access to the administrative documents";
- Diploma of "Berlitz Language center";
- Qualifying examination to exercise of the legal profession;
- Qualifying examination to teach legal and economic matters near the institutes of Advanced Secondary School.

PROFESSIONAL EXPERIENCES AND ASSIGNMENTS

As High Police officer has lend service near the Center Training Highway patrol of Cesena (Forlì-Cesena); the Section Highway patrol of Rome and the Police headquarters with the qualification of Vice added Quaestor of the Police of State of Rome; has taken care in the Advanced Institute of Police in Rome of the activity of formation of the civil employees of managing roles of Italian State's Police; During such period of service he carried out activity of instruction in legal and professional matters, between which: criminal law, straight trial-like penitentiary, Rule of the Road and techniques;

He has covered the assignment of Director of a Section of Police Department of Public safety; He made activity of instruction in legal and professional matters (between which: administrative law; criminal law, straight trial-like penitentiary; ordering and regulations of the Administration of Public safety, legislation of public safety, administrative right) in University and Public agencies;

He was secretary of the Commission of the Staff of the Police of State pertaining to the roles of the Agents, Assistants and of the Supervisors of the Police of State of which to art. the 69 of D.P.R. 24.04.1982, n. 335 and, also, member of the Advisory Commission of which to art. the 4 of 25 the d.P.R. October 1981, n. 738;

He was member of the Commission about the Development of Southern Italy, where he has collaborated with the secretariat of the Operating Program "; participated at the system of web learning of the Tuscany Region with the www.progettotrio.it

as magistrate has lend service in the Regional Administrative Tribunal of Lombardy, Milan; now he is in service in the Regional Administrative Tribunal of the Campania, Naples; He covers, also, the assignment of magistrate assigned near the Council of Presidency of the Administrative Justice ;

In 2005 he has been teaching of "Administrative law" in Rome; for the "Course of Judiciary police, Administrative and Procedures of He has competence" cured from the Regional Agency Parks of the Lazio Region; been

teaching of the Master in" criminal, investigative Sciences and of the defence" in the Free University of the Studies "S. Pio V" of Rome; He is teaching administrative law for the Master "the challenges of Public Administration in the third millenium: globalization, cooperation, international relations, interculturalità, communication" in the

The University of Human Sciences (U.N.I.S.U.) of Rome; He is teaching in the Advanced School of Public Administration and the Local Agencies of Rome (C.E.I.D.A.), for the administrative law. Reporter to the organized seminary from trial-like administrative law in the Company Hospital worker S. Given pain Giovanni of Rome and from the Sanitary Company Local "Rome and" on the topic "the responsibility of the Sanitary Companies in the structure and personnel management", Rome 4 you open them 2008; He taught at the Advanced Institute of Studies Penitentiaries in Interforces course of Rome;

COURSE OF PROFESSIONAL FORMATION

- course on the data bank of the police forces: interrogation 5° Course of formation for makers held from the archives and files (1991);
- course for teachers by society "Elea-Olivetti" in collaboration with the chair of pedagogy of University of Venice (1991);
- Seminary on "crime: comparative analysis and Highway patrol (1993); quantitative aspects near the School of improvement for the Police forces"
- Organized course of the Forensic School of Rome, organized by the Order of the Lawyers of Rome (January-October 1997);
- 23° course Course of qualification for Skillful officials and civil employees in vocational 1° interforces Course matter of selection;
- School of Public Administration and the Local Agencies" of Rome (2000 and 2001 has participated with profit to the Course of biennial in "administrative law and civil law);
- course for administrative magistrates cured from the Council of State on the topics "the jurisdiction of the administrative judge after sentence 204/04 of the constitutional Court; The general law on the administrative action after the modifications of 2005; Inner norms, communitarian norms and international 21.5.2007, convention on norms", 6, 7 and 8 april 2006;
- the "reform of contracts publics" 15.10.2007 organized from the "Italian Center administrative studies Ignazio Scotto";
- convention on the "finance of organized plan" from the "Italian Center "considerations on the administrative studies Ignazio Scotto";

BANNS

- prevention measures the antiMafia", published on the legal review "Review of Police" in 1991 (With the same one written have gained the literary prize entitled to the memory of Dr. Boris Giuliano by the "Lions Ferrara Club host" of Ferrara in collaboration with the faculty of jurisprudence of the University of Ferrara;
- "The competition for Vice Police inspector of State" "Laurus Robuffo";
- "the power of nomination of the administrators in publisher the societies to happens them public "on the legal review "Civil Administration"
- "the discipline to protection of the paternity or maternity for the workers of the Police of State" on the review Modern Police" n. 11/2002;
- "Terrorism International Muslim and", on www.diritto.it;
- "The participation to the administrative procedure: the law 241/1990 and successive modifications" on www.progettotrio.it